|  |  |
| --- | --- |
| **Regno del Belgio** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
| **SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER LA SANITÀ PUBBLICA, LA SICUREZZA DELLA CATENA ALIMENTARE E L'AMBIENTE** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
| **Regio decreto che vieta la fabbricazione e l'immissione sul mercato di taluni prodotti simili** | |
|  | |
| **FILIPPO, Re dei Belgi,** | |
|  | |
| A tutti i presenti e a quelli che verranno, saluti. | |
|  | |
| Visto l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della legge del 24 gennaio 1977 sulla tutela della salute dei consumatori in materia di alimenti e di altri prodotti, modificata dalla legge del 22 marzo 1989, e l'articolo 18, paragrafo 1, sostituito dalla legge del 22 marzo 1989 e modificato dalla legge del 22 dicembre 2003; | |
|  | |
| visto il parere dell'Ispettorato delle finanze, emanato il XXX; | |
|  | |
| visto l'accordo del segretario di Stato al Bilancio, emesso il XXX; | |
|  | |
| vista la valutazione d'impatto del regolamento del XXX, effettuata conformemente agli articoli 6 e 7 della legge del 15 dicembre 2013, contenente varie disposizioni in materia di semplificazione amministrativa; | |
|  | |
| vista la comunicazione alla Commissione europea del XXX, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;  [vista l'osservazione della Commissione europea a seguito della comunicazione......... del...............;]  visto il parere XX del Consiglio di Stato, pubblicato il XXX, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973; | |
|  | |
| su proposta del ministro della Salute pubblica, | |
|  | |
| HO DECRETATO E DECRETO QUANTO SEGUE: | |
|  | |
| **Articolo 1.** **Definizioni**  Per l'applicazione del presente decreto si intende quanto segue:  (1) sacchetti di nicotina: qualsivoglia prodotto senza tabacco per uso orale costituito in tutto o in parte da nicotina sintetica o naturale sotto forma di polvere, particelle o pasta o in qualsiasi combinazione di dette forme, in particolare quelle porzionate in bustine o in bustine porose;  (2) sacchetto di cannabinoidi: qualsivoglia prodotto per uso orale costituito da o contenente uno o più cannabinoidi o derivati, sotto forma di polvere, particelle o pasta o in qualsivoglia combinazione di dette forme, compresi quelli porzionati in bustine o in bustine porose;  3) immissione sul mercato: la messa a disposizione dei consumatori in Belgio, a prescindere dal luogo di produzione, di prodotti a pagamento o meno, anche attraverso la vendita a distanza;  (4) fabbricante: qualsivoglia persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza con il proprio nome o marchio;  (5) importatore in Belgio: il proprietario o la persona autorizzata a smaltire i prodotti introdotti nel territorio del Belgio;  (6) rivenditore: qualsivoglia punto di vendita presso il quale i prodotti sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica. | |
|  | |
| **Articolo 2. Divieto**  È vietato immettere sul mercato sacchetti di nicotina e sacchetti di cannabinoidi. | |
|  | |
| **Articolo 3. Sanzioni penali**  Articolo 1.I prodotti elencati all'articolo 2 del presente decreto sono da considerarsi nocivi, ai sensi dell'articolo 18 della legge del 24 gennaio 1977 sulla tutela della salute dei consumatori in relazione agli alimenti e ad altri prodotti.  Articolo 2. Le violazioni del presente decreto sono ricercate, individuate e perseguite in conformità alle disposizioni della legge del 24 gennaio 1977 sopra citata.  Articolo 3. Le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge del 24 gennaio 1977 sulla tutela della salute dei consumatori in materia di alimenti e di altri prodotti sono punite in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2 del presente decreto.  Articolo 4.Il fabbricante, l'importatore in Belgio e il rivenditore possono essere ritenuti responsabili per il mancato rispetto dell'articolo 2 del presente decreto. | |
|  | |
| **Articolo 4. Entrata in vigore**  Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sul Moniteur belge (Gazzetta ufficiale belga), fatta eccezione per il rivenditore per il quale il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nel Moniteur belge (Gazzetta ufficiale belga). | |
|  | |
| **Articolo 5. Disposizione finale**  Il ministro della Sanità pubblica è responsabile dell'attuazione del presente decreto. | |
| Da parte del Re: | |
|  | |
| il ministro della Sanità pubblica, | |
|  | |
| Frank VANDENBROUCKE | |